

#### E CENNI IN MATERIA DI INCENTIVI RETRIBUTIVI A FAVORE DEI LAVORATORI

Principi generali art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006 art. 31, decreto legislativo 150/2015

La fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, è subordinata al rispetto degli **accordi e contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al **possesso della regolarità contributiva** attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007, articolo 9 e le indicazioni tecniche di cui al messaggio inps 13414/2013 – dal l'ottobre 2021 accesso solo a mezzo identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Gli incentivi all'assunzione, inoltre, non spettano qualora:

- l'assunzione avvenga in attuazione di un obbligo di legge o di contrattazione collettiva;
- l'assunzione violi il **diritto di precedenza** alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine;
- il datore di lavoro abbia in atto **sospensioni dal lavoro** connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi in cui l'assunzione avvenga per professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o sia effettuata in unità produttive distinte da quelle interessate dalla sospensione dal lavoro;
- l'assunzione si riferisce a **lavoratori che siano stati licenziati** nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest' ultimo in rapporto di **collegamento** o **controllo**.

Nei casi in cui gli incentivi richiedano il requisito dell'incremento occupazionale netto rispetto alla forza lavoro mediamente occupata; il calcolo deve essere effettuato mensilmente in riferimento all'intera organizzazione del datore di lavoro, attraverso la comparazione del numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno successivo all'assunzione (circolari inps nn. 48 e 49/2018 e circolari inps nn. 102/2019 e 104/2019 e da ultimo circolare inps n. 58/2023). Il confronto tra la media occupazionale deve essere fatto escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno cessato il rapporto di lavoro per: a) dimissioni volontarie; b) invalidità sopravvenuta; c) pensionamento per limiti di età; d) riduzione volontaria dell'orario di lavoro; e) licenziamento per giusta causa.

Ai fini della determinazione del diritto e della durata delle agevolazioni, i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, si cumulano.

Molte disposizioni agevolative richiedono per l'accesso al beneficio il rispetto dei limiti previsti dalla cosiddetta regola del "de minimis" (300 mila euro di "aiuti pubblici" nell'arco dei tre anni che precedono la concessione dell'aiuto) con riguardo al concetto di impresa unica.

Per le agevolazioni soggette all'autorizzazione della Commissione europea e rientranti nel "Quadro di aiuti temporaneo Covid 19 (cd. Temporary framework)" il limite di aiuti, fino al 30 giugno 2022, è pari a 2.300.000 euro.

Il 9 marzo 2023 la Commissione Europea ha adottato il "**Temporary Crisis and Transition Framework**" fino al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato al 30 giugno 2024, con un nuovo Quadro di aiuti suddiviso in Sezioni e sottosezioni disciplinanti l'ammissibilità e i criteri di ammissione agli aiuti di importo limitato.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 di applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con riferimento ai cd. "aiuti de minimis". Il plafond passa a 300 mila euro (era di 200 mila) per "impresa unica" nell'arco dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto (si tratta di un periodo mobile con riferimento alla concessione di ogni nuovo singolo aiuto).. La contribuzione agevolata ammessa in favore del contratto di apprendistato professionalizzante si configura non tanto come beneficio contributivo bensì come riduzione contributiva specifica e ordinaria per la particolare tipologia contrattuale (nota ministero del lavoro 1677/2016). Con sentenza (1075/2019) la Corte d'appello di Milano proprio in ragione di quanto sopra ha stabilito che la contribuzione ridotta per gli apprendisti non è, pertanto, subordinata al requisito della regolarità contributiva (Durc positivo).

- Esonero contributivo under 36
- Legge 197/2022, art. 1, comma 297
- Circolare Inps n. 57/2023
- Esonero contributivo donne
- Legge 197/2022, art. I, comma 298
- Circolare Inps n. 58/2023
- Incentivo occupazione giovanile
- Decreto Legge n. 48/2023 convertito nella Legge n. 85/2023, art. 27
- Decreto Anpal n. 189/2023
- Circolare Inps n. 68/2023

### Dal 1° gennaio 2024 non sono più in vigore

- I) L'esonero contributivo under 36 (esonero totale entro il limite di 8 mila euro su base annua per una durata di 36 mesi per le assunzioni/stabilizzazioni di giovani privi di un pre3cedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
- 2) l' esonero contributivo donne svantaggiate (esonero totale entro il limite di 8 mila euro su base annua per 18/12mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato/ determinato di a) donne di almeno 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi, b) di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree di crisi o occupate in settori o professioni caratterizzati da un accentuato tasso di disparità occupazionale di genere, c) di donne prove di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti);
- 3) l'incentivo occupazione giovanile "cd.bonus NEET" (incentivo pari al 60% della retribuzione imponibile mensile lorda, per un periodo di 12 mesi per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e di apprendistato professionalizzante di giovani under 30 che non studiano né lavorano e iscritti al Programma Garanzia Giovano o GOL).



### Agevolazioni in vigore

deduzione dal reddito nella misura del 120% (anzichè del 100%) per il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 in favore dei datori di lavoro privati (titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni) in attività da almeno 365 giorni nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023, per il solo anno 2024,. Il beneficio fiscale è subordinato alla presenza di un incremento occupazionale nell'anno 2024 (il numero di dipendenti stabili a fine 2024 dovrà risultare superiore al numero mediamente occupato nel 2023 con riferimento al concetto di "impresa unica"). La maggiorazione è calcolata su un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato in misura pari al minor importo tra il costo del personale del personale neo assunto e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ex art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9, del codice civile\* relativo all'esercizio 2023.

Un ulteriore maggiorazione (aggiuntiva al 20%) del 10% è prevista nel caso di assunzione di alcune categorie di lavoratori svantaggiati (All. 1, Dlgs 216/2023).

\* a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi.

esonero del 50% dei contributi entro il limite di 3 mila euro su base annua per 36 mesi per le assunzioni (anche trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori under 30 (29 anni e 364 giorni) che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altri nell'arco della loro vita lavorativa (non ostacola l'accesso all'esonero un contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto a tempo indeterminato o risolto prima della sua conclusione per licenziamento o dimissioni svolto presso altro o anche lo stesso datore di lavoro secondo le indicazioni fornite dall'Inps nelle circolari dedicate).

Non sono ugualmente ostativi contratti a tempo indeterminato di natura intermittente o domestica.

La verifica circa la presenza di precedenti lavorativi di natura stabile può essere effettuata a mezzo di apposita "utility" messa a disposizione dall'Inps (messaggio Inps n. 1784/2019) che non ha tuttavia valore cerificativo.

L'esonero è concesso per un **periodo di 12 mesi e** sempre entro il limite di **3 mila euro su base annua** anche nel caso di **prosecuzione del contratto di apprendistato** in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia ancora compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. L'esonero, in questo caso, decorre dal **primo mese successivo** a quello di scadenza del beneficio contributivo (12 mesi) di cui all'articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015.

Esonero contributivo totale triennale (entro il limite massimo di 3.000 euro all'anno) per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani neodiplomati o neolaureati entro i sei mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, a condizione che il giovane abbia svolto preso il datore di lavoro assumente un periodo di apprendistato di primo livello (qualifica/diploma) o terzo livello (alta formazione) o un' attività di alternanza scuola – lavoro (nella misura di almeno il 30% delle ore previste).

L'esonero, avente **natura strutturale**, si applica senza alcuna autorizzazione di natura comunitaria e **non** è soggetto al rispetto della normativa in materia di aiuti di stato (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che nei **sei mesi precedenti l'assunzione** non abbiano effettuato **licenziamenti di natura economica** (individuali e collettivi) e deve essere **restituito** nel caso di licenziamento nei **sei mesi successivi** all'assunzione del lavoratore assunto o di altro occupato nella medesima unità produttiva e con lo stesso inquadramento contrattuale del lavoratore per cui si è beneficiato dell'esonero

L'esonero può essere **cumulato** con altri incentivi di "natura economica" quali l'incentivo per l'assunzione di lavoratori **beneficiari di Naspi** e per l'assunzione di **lavoratori disabili.** 

#### Maxi deduzione fiscale

Decreto legislativo n. 216/2023, art. 4

#### Esonero contributivo strutturale

Legge 205/2017, art. I, commi 100 e seguenti, così come modificato dall'art. I, comma 10, della legge 160/2019.

Sono abrogati i commi da 1 a 3 dell'art. I bis, decreto legge 87/2018 convertito nella Legge 96/2018.

- Circolare Inps n. 40/2018
- Circolare Inps n. 57/2020
- Messaggio Inps n. 4178/2023

   (riqualificazione del rapporto a seguito di accertamento ispettivo)

Esonero contributivo assunzione lavoratori provenienti da imprese in crisi

Legge 234/2021, art. I, comma 119 circolare Inps n. 99/2022

Esonero contributivo donne svantaggiate

Legge 92/2012art. 4, commi 8 - 11,

- circolare Inps 111/2013
- messaggio Inps 6319/2014
- Decreto ministeriale 17 ottobre 2017

Le fonti normative e amministrative di seguito indicate sono da riferirsi all'entità dell'esonero previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023 ma, per quanto riguarda le fonti di natura amministrativa (circolari, messaggi), considerata la sostanziale identità dell'esonero possono ancora essere prese in considerazione

Legge 197/2022, art. I, comma 298 Autorizzazione Commissione Europea con Decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023

Legge 178/2020, art. 1, commi 16 – 19 Legge 92/2012, art. 4, commi 8 – 11

- Circolare Inps n. 32/2021
- Messaggio Inps 1421/2021
- Messaggio Inps 3809/2021
- Messaggio 403/2022
- Circolare Inps n. 58/2023
- Messaggio Inps n. 2598/2023
- \*Istruzioni operative autoliquidazione Inail, del 29/12/2021

Esonero contributivo di cui alla Legge 178/2020, art. 1, comma 10 (box sopra) per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del periodo 2022 - 2025 di lavoratori, indipendentemente dalloloro età anagrafica, provenienti da imprese in crisi per le quali risulti attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE.

L'agevolazione è concessa nei limiti delle risorse appositamente stanziate.

**riduzione contributiva** (inclusi i premi Inail) in misura pari al **50%**, senza alcun massimale annuo, per le assunzioni di:

- donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate (Did) da oltre 12 mesi (in questo caso è incentivata anche l'assunzione di uomini);
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da sei mesi se occupate in professioni o attività caratterizzate da un'accentuata disparità occupazionale di genere [Decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023];
- donne residenti in aree svantaggiate (individuate dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2022/2027 adottata con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e modificata con decisione C(2022) 1545 del 18 marzo 2022 ultimo aggiornamento con Decisione C(2023) 8654 final del 18/12/2023 relativa ad alcune zone della Regione Lazio)
- donne di qualsiasi età ovunque residenti se prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'esonero compete per 12 mesi in caso di assunzione a termine (anche in caso di proroga del rapporto) e per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine agevolato.

L'esonero è ammesso anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di **rapporto** a termine non agevolato; in tali casi l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Sono **esclusi** dal beneficio i **rapporti di apprendistato** e quelli di **lavoro domestico.** L'incentivo **non** soggiace alla regola del "**de minimis**" trattandosi di aiuti previsti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati.

La condizione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dallo stato di disoccupazione in senso tecnico e si configura nell'assenza, nel periodo di sei o 24 mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o nell'assenza di attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore rispettivamente a 5.500 euro e a 8.174 euro su base annua.

L'assunzione agevolata deve realizzare un **incremento occupazionale netto** (a livello di gruppo di imprese) da calcolarsi attraverso il raffronto (in **ULA** - unità di lavoro annuo) tra gli occupati dell'anno precedente l'assunzione con quelli dei dodici mesi successivi. Il calcolo si effettua **mensilmente** e si consolida se al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione si riscontri l'incremento occupazionale netto rispetto all'occupazione media dei 12 mesi precedenti; in caso contrario il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote già godute.

L'incentivo in linea di massima può essere cumulato con alcuni altri esoneri contributivi quali quelli previsti per i "lavoratori in naspi", per i "disabili", per la "sostituzioni di lavoratrici in congedo di maternità o parentale"; in tali casi e in presenza di ulteriore capienza di contribuzione datoriale il **cumulo** con altri incentivi opera nei limiti della **contribuzione residua dovuta** in ragione dell'ordine temporale delle norme approvate.

Per la fruizione dell'incentivo i datori di lavoro devono avvalersi del **modulo on line** (da cassetto previdenziale portale Inps) "92-2012" (in caso di esito positivo l'istituto attribuisce il codice di autorizzazione 2H – in Uniemens codice 55).

#### Giovani eccellenze

Art. I, commi 706 e seguenti, Legge 145/2018 come modificato dall'art. I, comma 11. Legge 160/2019

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di primo livello)

Legge 205/2017, articolo 1, comma 1110, lettera d)

Legge 160/2019, articolo I, comma 8 decreto legge 137/2020 convertito nella Legge 176/2020, art. 15 bis (cd. maxi decreto ristori)
Legge 234/2021, art. I, comma 645

Messaggio Inps n. 3618/2023

Apprendistato senza limiti di età con lavoratori in Naspi, mobilità (abrogata dal 1° gennaio 2017) o in Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria)

Decreto legislativo 81/2015, articolo 47, comma 4 Messaggio inps 2243/2017

Interpello Ministero Lavoro 5/2017

Legge 234/2021, art. I, comma 248

Assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi

art. 2, comma 10 bis, legge 92/2012

- circolare Inps 175/2013
- messaggio inps 4441/2015
- circolare inps 194/2015

Assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

art. 4, commi 8 - 11, legge 92/2012

circolare Inps 111/2013

Assunzione di lavoratori in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di cigs da almeno 6 mesi

art. 4, comma 3, legge 236/1993

- circolare Inps 22/2007
- · nota ministero del lavoro 1677/2016

Esonero contributivo entro il limite massimo di **8 mila euro** per un periodo di **12 mesi** in caso di assunzione **a tempo indeterminato** di **under 30 laureati magistrali** (non fuori corso) che abbiano conseguito il titolo con votazione di **110 e lode** nel periodo **1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019** e di **under 34** che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nel predetto periodo.

L'esonero è riconosciuto anche in casi di assunzione a tempo parziale e di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Le condizioni per la gestione dell'esonero sono le stesse adottate dalla **legge 205/2017** per l'assunzione di **under 30** 

Rispetto alle altre tipologie di apprendistato che prevedono l'applicazione di un'aliquota contributiva ridotta nella misura del 10%, all'apprendistato di primo livello si applica una contribuzione ulteriormente ridotta al 5%, lo sgravio del contributo naspi e fondi interprofessionali (1,61%) e l'esonero dal contributo per il licenziamento (cd. ticket). Dal 1° gennaio 2023 non è, invece, più operativo in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti lo sgravio contributivo è pari al 100% per i prime tre anni di contratto.

La contribuzione per i suddetti datori di lavoro è pertanto la seguente:

- 1° anno: **1,50**%;
- 2° anno: 3 %;
- dall'inizio del terzo anno (25° mese): **5%** n ragione della previsione di cui al decreto legislativo **150/2015**, articolo **32**, comma **1**, lettera b).

riduzione contributiva (10%) per 18 mesi in caso di assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità cui si aggiunge l'incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spetta al lavoratore per il residuo periodo; riduzione contributiva (11,61%) per 36 mesi in caso di assunzione di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (naspi, dis - coll).

Dal 1° gennaio 2022 l'assunzione può riguardare anche i lavoratori beneficiari della Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) autorizzata in esito ad accordi di transizione occupazionale ex art. 22 ter, Dlgs. 148/2015.

Esonero dall'obbligo della formazione di base o trasversale.

La fattispecie costituisce una disciplina speciale destinata a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti fuoriusciti momentaneamente dal mercato del lavoro (decisivo per l'utilizzo in riferimento a lavoratori già qualificati il nuovo progetto formativo che dovrà consentire al lavoratore un apprezzabile arricchimento delle competenze già possedute).

incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione che sarebbe spettato al lavoratore in caso di sua assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche in caso di trasformazione di un precedente rapporto a termine, per il tempo residuo di percezione della Naspi.

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

contribuzione pari a quella versata per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore deve fruire del trattamento cigs al momento dell'assunzione (messaggio inps 19269/2006).

Assunzione di lavoratori in cigs (cassa integrazione guadagni straordinari) concessa a seguito di accordo di transizione occupazionale

- Legge 234/2021, art. I, comma 243
- Aut. ne Commissione Europea decisione SA.102966

#### Assunzione di lavoratori in ricollocazione

Dlgs 148/2015, articolo 24 bis, inserito a opera dell' articolo 1, comma 136, legge 205/2017

- circolare Inps n. 109/2019
- circolare Inps n. 77/2020

Assunzione di lavoratore in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità presso datori di lavoro con meno di 20 addetti

art. 4, decreto legislativo 151/2001

#### Bonus assunzioni disabili

Decreto legislativo 151/2015, art. 10

- circolare Inps 99/2016
- Regione Veneto (DGR n. 1413, del 20 novembre 2023)

#### Bonus giovani genitori

art. I, comma 42, legge 247/2007 – decreto interministeriale gioventù/economia 19/11/2010

- circolare Inps 115/2011
- messaggio Inps 7376/2015
- interpello 16/2016

### Detenuti anche ammessi al lavoro esterno - semiliberi

Legge 193/2000, art. I, comma 2,
Decreto Ministero giustizia 148/2014
Provvedimento Agenzia entrate
153321/2015

circolare Inps 27/2019

**Contributo mensile pari al 50**% del trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo massimo di **12 mesi**, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 ter, Dlgs 148/2015.

Il contributo spetta a condizione che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbia operato licenziamenti economici nella stessa unità produttiva. Il licenziamento dello stesso lavoratore o, per motivi economici, di altro lavoratore con medesimo livello e categoria di quello assunto nella stessa unità produttiva nei sei mesi

successivi all'assunzione, comporta la revoca e il recupero del benefico.

riduzione contributiva pari al 50%, entro il limite massimo di 4.030 euro su base annua, per un periodo pari a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, di lavoratori coinvolti in "accordi di ricollocazione" nell'ambito dell'intervento di integrazione salariale straordinaria che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo abbiano fatto richiesta dell' assegno di ricollocazione (adr).

riduzione del 50% dei contributi in caso di contratto a tempo determinato o di somministrazione (l'assunzione può avvenire con un mese di anticipo rispetto all'inizio del congedo) in sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità/parentale o in congedo per malattia del figlio; il beneficio è applicabile fino al compimento di l anno di età del hambino.

incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

Incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%;

Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 60 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Sono ammessi agli incentivi i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione ex Legge 68/1999 (15 – 35 dipendenti = 1; 36 – 50 dipendenti = 2; oltre 50 dipendenti = 7%) e anche quelli non soggetti (organico computabile inferiore ai 15 dipendenti). Per gli incentivi di cui al Fondo regionale (Veneto) si rinvia a:

DGR n. 1413, del 20 novembre 2023.

incentivo pari a 5 mila euro in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di genitori (età non superiore a 35 anni) di figli minori, iscritti alla specifica banca dati inps titolari o disoccupati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro non stabili (a termine, in somministrazione, intermittente, collaborazioni).

credito d'imposta (520 o 300 euro mensili) e riduzione contributiva pari al 95% in caso di assunzione con rapporto di lavoro non inferiore a 30 giorni.

Necessaria stipula di apposita convenzione con l'istituzione penitenziaria.

Accedono al beneficio le **aziende pubbliche e private** che, organizzando attività di produzione o di servizio **all'interno degli istituti penitenziari**, impiegano persone detenute e internate.

Non è ammesso il beneficio in riferimento alle persone che si trovano agli arresti domiciliari. Accedono inoltre al beneficio le **cooperative sociali** che assumono personale detenuto anche ammesso al lavoro esterno.

Il credito d'imposta spetta anche per i **18 mesi successivi** alla di conclusione dello stato detentivo se l'assunzione è avvenuta nel corso del periodo in cui il detenuto era ammesso al regime di **semilibertà** o al **lavoro esterno** e per i **24 mesi successivi** alla cessazione dello stato detentivo se l'assunzione è avvenuta mentre il lavoratore era detenuto.

Assunzione di beneficiari di Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SfI)

Dal 1° gennaio 2024 le misure ADI (assegno di inclusione) e SFL (supporto per la formazione e il lavoro) rivolte ai nuclei familiari al cui interno siano presenti disabili, minorenni o ultra sessantenni e ai nuclei familiari in situazione di particolare disagio sociale hanno sostituito il Reddito di cittadinanza

Decreto Legge n. 48/2023 convertito nella Legge n. 85/2023, art. 10

Circolare Inps n. I I I/2023

Assunzione di giovani diplomati in ambito tecnico professionale a conclusione del ciclo di studi

Decreto legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, art. 49 bis

Assunzione di donne vittime di violenze

Legge 213/2023, art. 1, commi 191 - 193

Assunzione di lavoratori svantaggiati da parte di cooperative sociali

Legge 381/1991

- Circolare inps 134/2002
- Circolare inps 27/2019
- Interpello Ministero del Lavoro 17/2015

Assunzione di dirigenti disoccupati

Legge 266/1997 DM 27 ottobre 2007

Nota Ministero del Lavoro 12/2008

#### **Decontribuzione Sud**

- Legge 178/2020, art. I, commi 161 167
- Circolare Inps n. 90/2022
- Circolare Inps n. 33/2012
- Messaggio Inps n. 4593/2022
- Commissione europea, decisione C (2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, che ha esteso l'esonero fino al 30 giugno 2024.

Esonero contributivo totale entro il limite annuo di 8 mila euro (666, 66 euro mensili) e per una durata di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato.

In caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di un contratto a termine il limite massimo di durata è pari a **24** mesi.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato il beneficio compete per un periodo massimo di 12 mesi nella misura del 50% della contribuzione datoriale entro il limite massimo di 4 mila euro (333, 33 euro mensili) su base annua.

L'esonero spetta a condizione che il datore di lavoro abbia inserito la domanda di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISSL).

Nell'ipotesi di assunzione di beneficiario di ADI o SFL attraverso l'attività di mediazione a mezzo della piattaforma telematica delle **agenzie per il lavoro**, l'incentivo in misura pari al 30% dell'importo massimo annuo è riconosciuto all'agenzia stessa.

Il datore di lavoro che licenzi il lavoratore beneficiario di ADI o SFL nell'arco dei 24 mesi successivi all'assunzione, fatti savi i casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (presumibilmente il riferimento è al giustificato motivo soggettivo e quindi ai casi di licenziamento per motivi disciplinari) dovrà restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Anche nel caso di recesso da parte del datore di lavoro a **conclusione del contratto di apprendistato** l'incentivo deve essere restituito così come in caso di recesso durante il **periodo di prova** e nell'ipotesi di **dimissioni del lavoratore per giusta causa.**La fruizione dell'incentivo è riconosciuta entro i limiti del **regime de minimis**.

esonero parziale dei contributi (da stabilirsi con apposito DM) per un periodo i 12 mesi a favore di datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato neodiplomati tecnico professionali e che abbiano effettuato erogazioni liberali di importo non inferiore a 10 mila nell'arco di un anno a favore delle istituzioni scolastiche.

Esonero in misura pari al 100% dei contributi previdenziali entro il limite di 8 mila euro annui in favore dei datori di lavoro che nel triennio 2024 – 2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza in godimento o che ne abbiano goduto nel corso dell'anno 2023 del cd. "reddito di libertà" ex 150 bis del decreto legge 34/2020 convertito nella Legge 77/2020.

La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, prolungabile a 18 mesi nei casi di trasformazione, per raggiungere una durata di 24 mesi nell'eventualità di assunzione con contratto a tempo indeterminato.

**Sgravio totale dei contributi** per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente di **persone svantaggiate** (invalidi fisici,psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Contributo pari al 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per una durata massima di 12 mesi.

Necessaria **convenzione preventiva** tra agenzia di somministrazione e associazioni datoriali e sindacali dei dirigenti.

Riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro, fatti salvi i datori di lavoro del settore agricolo e domestico, in misura variabile (dal 30% al 10%) nell'arco degli anni 2024 – 2029) senza un limite massimo

Interessati sono i datori di lavoro che hanno la **sede di lavoro in una delle Regioni svantaggiate** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) . L'agevolazione ha natura di aiuto di Stato e può essere **cumulata** con altre agevolazioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

### Misure contributive e fiscali per i lavoratori

Aliquote Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2023:

- fino a 15.000 euro: 23%;
- da 15.001 a 28.000 euro: 25%;
- da 28.001 a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Nuove aliquote Irpef in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

**Busta paga lavoratori dipendenti**: è stato rivisto il sistema delle detrazioni di lavoro dipendente e assimilato (art. 13, Tuir – DPR n. 917/1986.

Viene meno il **trattamento integrativo automatico** ex art. I, decreto legge n. 3/2020 (1.200 euro annui) che rimane in vigore solo per i redditi **fino a 15.000 euro** mentre è stata abrogata l'**ulteriore detrazione** ex art. 2, decreto legge n. 3/2020 riconosciuta precedentemente in favore della fascia di reddito compresa tra 28 mila e 40 mila euro.

E' in ogni caso necessaria la **capienza di imposta lorda** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (la detrazione per redditi di lavoro sale per il **solo anno 2024** dell'importo di 75 euro passando da 1.880 euro a 1.955 euro; di conseguenza la **no tax area** aumenta da 8.175 euro a 8.500 euro ).

In questo caso il trattamento integrativo è riconosciuto per intero (1.200 euro all'anno). Per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro il mancato riconoscimento del trattamento integrativo sarà compensato dall'incremento dell'importo delle detrazioni e riconosciuto solo nel caso in cui tali detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda dovuta e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e la predetta imposta calcolata sul reddito complessivo (sempre entro il limite di 1.200 euro annui).

Per i periodi di paga **l° gennaio 2024 – dicembre 2024** la **riduzione del cuneo contributivo**, senza effetti sul rateo di tredicesima, a carico dei lavoratori pubblici e privati (con esclusione del settore domestico) è la seguente:

- 6% per redditi fino a 2.692 euro mensili;
- 7% per redditi fino a 1.923 euro mensili.

Il riferimento è alla retribuzione imponibile previdenziale mensile.

Esonero della contribuzione a carico delle lavoratrici entro il limite di **3 mila euro** annui (250 euro mensili), per il periodo **2024-2026**, in favore delle lavoratrici occupate/ trasformate a **tempo indeterminato** (compreso apprendistato e somministrazione) anche part time madri di almeno **tre figli**.

L'esonero compete fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per il solo **anno 2024** l'esonero compete anche alle madri di **due figli** a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a **10 anni.** 

L'esonero è **alternativo al i**l taglio del **cuneo contributivo del 6% o 7**% concesso ai lavoratori con redditi mensile fino a 2.692 euro o 1.923 euro.

Il beneficio, di **esclusiva pertinenza delle lavoratrici,** può essere invece integralmente cumulato con altri esoneri che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La misura dell'esonero è pari al 100% della contribuzione a carico del lavoratore entro il limite massimo d **3 mila euro anni (250 euro mensili).** 

E' onere della lavoratrice, ai fini dell'accesso all'esonero, **comunicare al datore di lavoro** i codici fiscali dei figli per i quali l'esonero viene richiesto (in alternativa telematicamente a mezzo di applicativo da <u>www.inps.it</u>).

trattamento integrativo speciale a titolo di credito d'imposta (recuperabile da parte del datore di lavoro a mezzo F24 nel mese stesso di erogazione) in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento a prestazioni di lavoro notturno e straordinario in giornate festive svolte da lavoratori nel settore del turismo e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito fiscale ed è ammessa per il periodo 1° **gennaio 2024 – 30 giugno 2024** in favore dei lavoratori di suddetti comparti che nel periodo d'imposta 2023 non hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a **40 mila euro**.

Busta paga lavoratori: aliquote Irpef, trattamento integrativo e riduzione del cuneo contributivo

Decreto legislativo n. 216/2023, art. I

Legge 213/2023, art. I, comma 15

• Circolare Inps n. I I/2024

Legge n. 234/2021, art. I, commi 121

Legge 197/2022, art. I, comma 281

Decreto Legge n. 48/2023, art. 39 convertito nella Legge 85/2023

- Circolare Inps n. 7/2023
- Messaggio Inps n. 1932/2023
- Messaggio Inps n. 2924/2023

### Decontribuzione lavoratrici madri

Legge n. 213/2023, art. I, commi 180 - 182

Circolare Inps n. 27/2024

Detassazione straordinari e lavoro notturno settore turistico

Legge n. 213/2023, art. 1, commi 21 - 24



Per informazioni:

https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-imprese

A cura di: Alberto Lanza alberto.lanza@venetolavoro.it





Per conoscere i recapiti e gli indirizzi delle sedi di tutti i centri per l'impiego del Veneto accedi a:

https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi

Per informazioni e registrazione al Cpl online utente Azienda: https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende#/anon

